


COMUNE DI ROVEREDO



**LEGGE POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI ROVEREDO**

(LPL-CR)

I.	PRESCRIZIONI GENERALI	3
ART.	1 SCOPO E BASE LEGALE	3
ART.	2 AUTORITÀ	3
ART.	3 OBBLIGO D'IDENTITÀ	3
ART.	4 RENITENZA ALLA POLIZIA	3
II.	QUIETE PUBBLICA	3
ART.	5 RUMORI MOLESTI	3
ART.	6 QUIETE NOTTURNA	4
ART.	7 GIORNI DI RIPOSO	4
III.	POLIZIA DEL COMMERCIO, DELL'INDUSTRIA E DEGLI ESERCIZI PUBBLICI	4
ART.	8 ORARI D'APERTURA DEI NEGOZI	4
ART.	9 COMMERCIO AMBULANTE	5
IV.	POLIZIA SANITARIA	5
ART.	10 IGIENE PUBBLICA IN GENERE	5
ART.	11 RIFIUTI	5
ART.	12 DEPOSITI DI LETAME	6
ART.	13 INSUDICIAMENTO DI PROPRIETÀ ALTRUI	6
V.	ORDINE E SICUREZZA PUBBLICI	6
ART.	14 CANI	6
ART.	15 CUSTODIA DI ANIMALI	6
ART.	16 SORVEGLIANZA VIDEO	6
ART.	17 FUOCHI ALL'APERTO	6
VI.	POLIZIA STRADALE LOCALE	6
ART.	18 CIRCOLAZIONE STRADALE	6
VII.	POLIZIA RURALE	7
ART.	19 VAGO PASCOLO	7
ART.	20 CONCIMAZIONE	7
ART.	21 SOSTANZE PERICOLOSE PER L' AMBIENTE	8
VIII.	DISPOSIZIONI PENALI E FINALI	8
ART.	22 DISPOSIZIONI PENALI	8
ART.	23 PROCEDURA	8
ART.	24 MULTE DISCIPLINARI	9
ART.	25 PROCEDURA PER LE MULTE DISCIPLINARI	9
ART.	26 ENTRATA IN VIGORE	9

I. PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo e base legale

¹ La presente legge disciplina la polizia locale sul territorio del Comune di Roveredo. Segnatamente: il mantenimento della quiete, dell'ordine e della sicurezza pubblici, la polizia sanitaria, la polizia stradale locale, la polizia dell'industria e del commercio, la polizia rurale. Esso ha la sua base legale negli art. 2 e 5 della Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni e nell'art. 4 della Legge d'applicazione del codice di diritto processuale penale Svizzero (LACPP).

Art. 2 Autorità

¹ L'autorità superiore di polizia è il Municipio. Esso è competente per l'applicazione della presente legge e per il rilascio delle disposizioni d'esecuzione. L'esecuzione immediata della legge compete alla polizia comunale o alle persone designate dal Municipio.

Art. 3 Obbligo d'identità

¹ In casi motivati la polizia comunale può constatare l'identità di una persona. L'agente di polizia è tenuto ad identificarsi.

Art. 4 Renitenza alla polizia

¹ Alle disposizioni della polizia va dato seguito. Ogni impedimento o disturbo all'attività di polizia è proibito e punibile.

² Su richiesta ognuno è tenuto a prestare aiuto agli organi di polizia comunale in particolare per evitare contravvenzioni, assicurare prove, recuperare feriti o limitare danni.

II. QUIETE PUBBLICA

Art. 5 Rumori molesti

¹ Gli schiamazzi, le molestie e i rumori che in genere possono recare disturbo alla quiete e alla tranquillità pubblica e privata sono proibiti.

² Lavori rumorosi all'interno dell'abitato possono venire effettuati unicamente dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 7.00 sino alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00, rispettivamente fino alle ore 20.30 durante il periodo nel quale è in vigore l'ora legale. Durante il sabato a partire dalle 08.00 sino alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle 18.00, rispettivamente fino alle ore 19.00 durante il periodo nel quale è in vigore l'ora legale.

³ In zona agricola i lavori possono venir effettuati dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 7.00 sino alle 12.00 e dalle 13.00 fino alle ore 20.00 (fino alle ore 20.30 durante il periodo nel quale è in vigore l'ora legale), e il sabato dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle 13.00 fino alle ore 19.00. Fanno eccezione la fienagione ed i raccolti.

Art. 6 Quiete notturna

¹ Dopo le ore 24.00 e fino alle ore 07.00 sono di regola vietati all'interno e nelle vicinanze dell'abitato suoni, canti e altri rumori, con o senza amplificazione, che potrebbero essere di disturbo alle persone presenti nelle abitazioni. Durante le notti libere previste dall'art. 15 della legge comunale sugli esercizi pubblici è ammissibile una deroga fino alle ore 05.00. Sono vietati tutti i rumori molesti prodotti da veicoli, utensili, macchinari o altro, sia in sosta che in moto, dopo le ore 19.00 e fino alle ore 07.00, rispettivamente il sabato dopo le ore 18.00. Per determinare i valori limite di immissione fonica (rumori molesti) fa stato l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico.

² A titolo eccezionale il Municipio può rilasciare delle speciali autorizzazioni. La domanda deve essere presentata al Municipio con almeno 7 giorni di anticipo.

Art. 7 Giorni di riposo

¹ I giorni di riposo pubblici sono fissati e regolati dalla Legge sui giorni di riposo pubblici del Cantone dei Grigioni (C.S. 520.100). Quali giorni pubblici di riposo locali vengono inoltre designati l'Epifania (6 gennaio), San Giuseppe (19 marzo), Corpus Domini, Assunzione della B.V. Maria (15 agosto), Tutti i Santi (1. novembre) e l'Immacolata Concezione (8 dicembre).

² Le attività proibite nei giorni pubblici di riposo sono definite dalla Legislazione cantonale. È inoltre vietata ogni forma di attività lucrativa non prevista dall'art. 6 della Legge cantonale sui giorni di riposo.

³ A titolo eccezionale il Municipio può rilasciare delle speciali autorizzazioni. La domanda deve essere presentata al Municipio con almeno 20 giorni di anticipo.

III. POLIZIA DEL COMMERCIO, DELL'INDUSTRIA E DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 8 Orari d'apertura dei negozi

¹ Commerci di ogni genere (esclusi gli esercizi pubblici) e negozi possono rimanere aperti dalle ore 7.00 alle ore 19.00 (art. 7 Legge cantonale sui giorni di riposo). Il Municipio può concedere eccezioni se non vi si oppongono interessi pubblici.

Orario di lavoro nell'artigianato e industria:

² L'orario di lavoro nell'artigianato e industria è regolato dalle disposizioni di rango superiore. Restano riservate le norme del diritto comunale inerenti la quiete pubblica.

³ L'attività e gli orari d'apertura degli esercizi pubblici è regolata dalle disposizioni comunali e cantonali in materia.

⁴ Gli esercizi pubblici possono rimanere aperti dalle ore 05.00 alle ore 24.00.

Art. 9 Commercio ambulante

¹ Venditori che espongono e vendono tramite bancarelle sul territorio comunale necessitano di un'autorizzazione da parte del Municipio. Essa potrà essere rilasciata, contro versamento di una tassa giornaliera che va da fr. 50.- a fr. 2000.-, e solo se non vi si oppongono interessi pubblici. Sono esentati dal versamento della tassa le associazioni e le società con sede nel Moesano che perseguono scopi culturali, sportivi e d'utilità pubblica nonché gli enti, le società e le associazioni nazionali o internazionali riconosciute che perseguono scopi umanitari o di aiuto allo sviluppo.

² Le tasse sopracitate non vengono prelevate in occasione delle seguenti manifestazioni: Fiera di Maggio, Sagra di Sant'Anna, Fiera autunnale e Mercatino Natalizio.

³ Chiunque mendica per avversione al lavoro o per dissolutezza, oppure obbliga all'accattonaggio fanciulli o altre persone da lui dipendenti, è punito con multa.

IV. POLIZIA SANITARIA

Art. 10 Igiene pubblica in genere

¹ Il Municipio è autorizzato ad emanare decreti anche in casi non previsti dalla presente legge in cui fosse necessario intervenire per la salvaguardia dell'igiene pubblica o privata.

² Gli organi di sorveglianza comunali hanno la possibilità di decretare la rimozione con conseguente eliminazione di organismi in ambito fitosanitario (es. processionaria) a carico di un proprietario, qualora gli stessi organismi possano rappresentare un pericolo per la flora e la fauna autoctona, così come per l'essere umano. In caso di gravi danni recati a persone, animali o a organismi autoctoni, il proprietario incriminato può essere ritenuto responsabile dei danni dovuti a negligenza.

Art. 11 Rifiuti

¹ La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono regolati dalle normative comunali, cantonali e federali in materia. È segnatamente proibito depositare o gettare rifiuti al di fuori dei posti di raccolta designati dal Comune o dagli enti preposti. I rifiuti da giardino vanno depositati nei luoghi designati dal Comune oppure smaltiti in impianti di compostaggio adeguati.

² Cadaveri di animali, carni non atte al consumo o simili devono essere consegnate nel luogo di raccolta ufficiale.

³ È severamente vietato bruciare qualsiasi tipo di rifiuto.

Art. 12 Depositi di letame

¹ Letamai all'interno dell'abitato sono autorizzati unicamente dal 1° novembre al 10 maggio. Dopo tale data essi dovranno essere sgomberati e i posti di deposito puliti.

Art. 13 Insudiciamento di proprietà altrui

¹ Chiunque intenzionalmente insudicia cose pubbliche o proprietà privata altrui è punito con multa, se non si tratta di danneggiamento ai sensi dell'art.144 CP.

V. ORDINE E SICUREZZA PUBBLICI

Art. 14 Cani

¹ La custodia di cani è regolamentata tenor legge sui cani del comune di Roveredo emanata il 01.01.2015 (LsC-CR).

Art. 15 Custodia di animali

¹ Tutti gli animali vanno custoditi in modo da non cagionare pericolo a terze persone oppure ad altri animali.

² Gli animali non devono poter fuggire da recinzioni o proprietà private. In caso di pericolo di fuga, il Municipio potrà ordinare la costruzione di misure di sicurezza adeguate, a spese del proprietario dell'animale.

Art. 16 Sorveglianza video

¹ I punti di raccolta dei rifiuti sono videosorvegliati, tenor regolamento sulla videosorveglianza approvato in data 25 novembre 2012.

Art. 17 Fuochi all'aperto

¹ Sono vietati, su tutto il territorio comunale, tutti i fuochi all'aperto destinati allo smaltimento di qualsiasi materiale. Sono ammessi fuochi destinati allo scopo di cucinare e riscaldare, con l'uso di appropriati combustibili e norme di sicurezza. Per altre deroghe eccezionali fanno stato le ordinanze federali e cantonali e sono di competenza del Municipio.

VI. POLIZIA STRADALE LOCALE

Art. 18 Circolazione stradale

¹ La gestione di tutte le strade comunali è di competenza del Municipio, salvo disposizioni di leggi superiori.

² La circolazione stradale è regolata dalle norme del diritto federale e cantonale in materia. La polizia comunale è autorizzata, tenor art.19 LALCstr. ad infliggere multe disciplinari.

³ È inoltre vietato parcheggiare sulle vie pubbliche veicolari e non, e sporcare le strade. In caso di infrazione il Municipio ordina misure di pulizia delle strade e pone le spese relative a carico dei responsabili.

⁴ Ad eccezione dei proprietari, degli affittuari e di eventuali altre persone autorizzate per legge dai proprietari, è vietato entrare o parcheggiare nei pascoli e nei prati con autoveicoli.

VII. POLIZIA RURALE

Art. 19 Vago pascolo

¹ I fondi agricoli sul fondovalle non sono gravati da servitù di pascolo.

² Sui monti, nelle zone boschive e pascoli di montagna, se non vige delle restrizioni emanate dall'ufficio forestale, il vago pascolo può essere esercitato da bestiame bovino, caprino, equino e ovino, durante i seguenti periodi:

Vago pascolo primaverile:

- dal 01 al 20 maggio, o oltre, a dipendenza della stagione.

Vago pascolo autunnale:

- dal 01 settembre al 31 dicembre, o prima a dipendenza della stagione.

Monti: Lotan, Lucc, Pianasc, Bogian, Réli, Lava, Pian de la Gésa, Vidécc, Riérs, Soltima, Pertisc, Volin, March, Moréra, Solch, Mont San Fedee, Vif e Prebonèla; così come Bola, Lizzon, Stavél, Lanés, Lér, Frascoscéla, Rodas, Moncucch e Laura

³ Il proprietario del bestiame trovato incustodito durante il "divieto di vago pascolo" verrà sanzionato con una multa e chiamato a risarcire eventuali danni e spese causati.

⁴ Il pascolo degli alpi, entro il perimetro designato nella cartina 1:25'000 dell'alpe stesso, se affittati è permesso solo agli affittuari.

⁵ Sui monti il vago pascolo può essere esercitato dal bestiame dei proprietari o affittuari del monte stesso, unicamente con il bestiame registrato nel Comune di Roveredo.

Art. 20 Concimazione

¹ Su tutto il territorio comunale è consentito concimare prati e campi unicamente con concimi tradizionali (letame, colaticcio) e concimi chimici non inquinanti.

² Per lo spargimento di colaticcio e letame valgono le disposizioni degli Uffici cantonali dell'agricoltura e dell'ambiente.

³ L'utilizzo di qualsiasi altro concime o liquame richiede l'autorizzazione del Municipio, il quale valuterà l'idoneità degli stessi tenendo in considerazione le esigenze di tutela dell'ambiente e di eventuali esalazioni moleste.

Art. 21 Sostanze pericolose per l'ambiente

¹ Su tutto il territorio comunale è vietato l'uso di sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d'impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo.

² Il Consiglio federale emana prescrizioni riguardo l'uso delle sostanze che, conformemente alla loro destinazione, giungono a contatto con l'ambiente, quali diserbanti e antiparassitari.

VIII. DISPOSIZIONI PENALI E FINALI

Art. 22 Disposizioni penali

¹ Chi contravviene intenzionalmente o per negligenza alla presente legge e ai decreti del Municipio emanati in applicazione delle stesse, sarà punito dal Municipio con una multa fino a fr. 20'000.-. In casi lievi il Municipio può pronunciare un ammonimento o prescindere da ogni pena. Restano riservati i casi punibili sulla base del diritto cantonale o federale.

² Nel caso di contravvenzioni commesse da persone giuridiche, vengono sanzionate le persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire per essi.

³ Per le spese amministrative e procedurali viene prelevata una tassa da un minimo di fr. 50.-- a un massimo di fr. 1000.-- calcolata in base alle spese effettive.

⁴ L'autorità competente è il Municipio.

Art. 23 Procedura

¹ Il Municipio intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni necessarie. Se lo ritiene necessario si avvale dell'aiuto della polizia e dell'amministrazione comunale.

² Contro le decisioni penali amministrative del Municipio può essere interposta opposizione scritta e motivata presso la stessa autorità entro 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 24 Multe disciplinari

¹ Se la fattispecie viene ritenuta semplice e chiaramente accertabile, le contravvenzioni alla presente legge o ad atti normativi, possono essere puniti attraverso una procedura semplificata con multe disciplinari.

² La multa disciplinare può ammontare ad un massimo di fr. 500.--.

³ Il Municipio allestisce un elenco delle contravvenzioni e ne determina l'importo.

⁴ Le multe disciplinari possono essere inflitte unicamente sul posto per infrazioni accertate direttamente dagli organi di polizia comunale contro rilascio di una ricevuta.

Art. 25 Procedura per le multe disciplinari

¹ Le multe disciplinari possono essere pagate immediatamente o entro il termine di 30 giorni.

² Con il pagamento la multa cresce in giudicato.

³ Nel caso in cui il contravventore non paga la multa sul posto, riceve un formulario di multa con un termine di riflessione di 30 giorni per effettuare il pagamento.

⁴ Se la multa non viene pagata entro 30 giorni, il caso viene trasmesso al Municipio per la trattazione in via ordinaria.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore con votazione popolare del 14 giugno 2015. È abrogato il regolamento per l'esercizio della polizia locale del 26 settembre 2006.

In nome dell'Assemblea comunale

Il Sindaco:

Il Segretario:

A. Manzoni

G. Pizzetti